



COMMISSIONE EUROPEA

Servizio giuridico

Bruxelles, 7 giugno 2021  
sj.c(2021)4059611

Corte dei conti  
Sezione Controllo Liguria

*In email: sezione.controllo.liguria@corteconti.it*

**OGGETTO: DOMANDA DI PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE LIGURIA NELLA CAUSA 62738/11/2020**

Gentile signore o signora,

- 1) Il 23 novembre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Corte dei conti italiana, sezione regionale per la Liguria ("Corte dei conti"), una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2015/1589<sup>1</sup> (la "richiesta di parere"). La domanda è stata presentata nell'ambito dell'attività istituzionale della Corte dei conti.<sup>2</sup> In questo caso, la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in sede di esame della relazione della Regione Liguria per gli anni 2018 e 2019, ha individuato un'operazione societaria, finanziata dal bilancio regionale, in cui sussistono dubbi circa l'esistenza di un aiuto di Stato contrario all'articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2) In particolare, la Corte dei conti fa riferimento ad un'operazione di fusione tra due società, entrambe controllate dalla Regione Liguria attraverso una società controllante denominata Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. (di seguito Fi.L.S.E. S.p.a.). Si tratta delle imprese seguenti:
  - I.R.E. S.p.a., società che opera nel settore delle infrastrutture e che funge da centrale di committenza per misure di interesse regionale (la società acquirente), e
  - I.P.S. S.C.p.A, attiva nel campo delle iniziative finalizzate al riassetto del territorio e nel mercato immobiliare della provincia di Savona.
- 3) Dalla domanda di parere risulta che l'operazione di concentrazione è stata suddivisa in due fasi<sup>3</sup>: la prima consiste nel trasferimento da I.P.S. a I.R.E. della parte della sua attività relativa alle attività tecniche (esclusi gli attivi e i passivi immobiliari) e la

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

<sup>2</sup> La Sezione regionale dei conti della Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di organo giurisdizionale preposto alla tutela delle finanze pubbliche e al controllo della corretta gestione delle risorse pubbliche, esamina annualmente i conti delle Regioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

<sup>3</sup> Cfr. deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 14 del 24 luglio 2018.

seconda è il conferimento da parte degli azionisti di I.P.S. a I.R.E. di azioni che rappresentano fino al 100 % del capitale di I.P.S. (all'interno della quale residuano le sole attività immobiliari).

- 4) Come fase preliminare dell'operazione di fusione, il capitale sociale di I.R.E., la società incorporante, doveva essere aumentato. Fi.L.S.E. doveva sottoscrivere un aumento di capitale di I.R.E. per un importo fino a 1,1 milioni di EUR, e l'esecutivo della regione Liguria doveva ottenere un prestito o un'altra forma di indebitamento per un importo massimo di 1,1 milioni di EUR a copertura di tale investimento.
- 5) Resta inteso che la Corte dei conti nutre dubbi circa la conformità di tale operazione con le norme in materia di aiuti di Stato, in sostanza, per due motivi.
- 6) In primo luogo, sembra che la prima fase dell'operazione di fusione abbia comportato per l'I.R.E. un saldo negativo di 1 281 585 EUR (debiti v/I.R.E.), risultante dal valore delle attività trasferite pari a 1 120 967 EUR e dall'importo delle passività connesse a tali attività pari a 2 402 552 EUR. La Corte dei conti osserva che tali debiti sono stati saldati da I.R.E tra il 2018 e il 2019, mentre l'I.P.S non ha effettuato alcun rimborso a favore di I.R.E.
- 7) In secondo luogo, la Corte dei conti osserva che, dopo l'operazione di fusione, l'I.P.S., che ha accumulato perdite negli ultimi anni, non è stata assorbita da I.R.E., ma ha continuato la sua attività nel settore immobiliare ed è stata in grado, grazie all'operazione e nonostante le sue evidenti difficoltà, di rimborsare alcune delle sue passività finanziarie.
- 8) La Corte dei conti afferma, in conclusione, che l'operazione di fusione che ha comportato il finanziamento della Regione Liguria era interamente finalizzata a "consentire a [I.P.S.], società costantemente in perdita e con un patrimonio netto negativo, di continuare a operare sul mercato immobiliare, dando così luogo a un aiuto di Stato illegittimo".
- 9) Il 29 gennaio 2021 la Corte dei conti ha trasmesso alla Commissione, senza osservazioni, i documenti che sono stati inviati alla sua cancelleria dalla Regione Liguria. Il ricorso contiene, da un lato, una lettera della Regione Liguria al presidente della Corte dei conti che fa riferimento all'operazione di fusione in questione e lo invita a informare la Commissione in merito dello scioglimento e della liquidazione di I.P.S., ii) una descrizione del contesto e dello scopo dell'operazione di fusione in questione e iii) la delibera dell'assemblea generale straordinaria di I.P.S. del 30 dicembre 2020, che approva lo scioglimento e la liquidazione della società.
- 10) La Regione Liguria contesta gli accertamenti di fatto e l'analisi giuridica di tali accertamenti effettuata dalla Corte dei conti nella sua domanda di parere. Essa precisa che l'operazione di fusione aveva unicamente lo scopo di rafforzare le attività della I.P.S. e il suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza, rafforzando l'organizzazione e il patrimonio di tale società. Tale operazione ha inoltre consentito la fusione in un'unica società di attività analoghe svolte da due società distinte a vantaggio degli enti associati, tutti facenti parte delle autorità pubbliche.
- 11) La Regione Liguria sostiene inoltre che il saldo del ramo di attività dell'attività immobiliare di I.P.S. è positivo, mentre il saldo delle attività relative ai servizi *in-house*, acquisite da I.R.E. nella prima fase dell'operazione di fusione, è negativo. I.P.S. resta responsabile nei confronti di I.R.E. per il saldo negativo tra le passività e

gli attivi che costituiscono la parte dell'attività ceduta e il credito vantato da I.R.E nei confronti di I.P.S. sarà rimborsato con i proventi della vendita dei rimanenti beni immobili di I.P.S. La Regione Liguria sostiene che la capacità degli attivi di I.P.S. di coprire il debito è stata certificata dalle valutazioni effettuate nel 2019.

- 12) Soprattutto, la Regione Liguria afferma che il mantenimento dell'attività immobiliare è finalizzato esclusivamente alla liquidazione del patrimonio di I.P.S. In altre parole, I.P.S. resterà in essere solo al fine di smaltire i beni già in suo possesso — relativi ad un'unica operazione immobiliare denominata "Parco Doria" a Savona — estinguendo il prestito bancario e coprendo il debito nei confronti di I.R.E. La dissoluzione e la liquidazione di I.P.S. è stata decisa in occasione dell'assemblea generale straordinaria di I.P.S. del 30 dicembre 2020.
- 13) In conclusione, la Regione Liguria sostiene, in primo luogo, che l'intera operazione di fusione differisce sostanzialmente dalla situazione valutata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Arriva Italia C-385/18<sup>4</sup>, che costituisce il fondamento del ragionamento giuridico svolto dalla Corte dei conti nella domanda di parere. In secondo luogo, secondo la Regione, l'operazione di concentrazione è pienamente in linea con il comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato e non comporta aiuti di Stato.
- 14) La Commissione s'interroga peraltro sulla questione se la Corte dei Conti, nel caso di specie, eserciti delle funzioni giurisdizionali. In effetti, ai sensi dei punti 37 e 38 del preambolo del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, i meccanismi di cooperazione previsti dall'articolo 29 di tale Regolamento riguardano i giudici degli Stati membri chiamati ad applicare le norme in materia di aiuti di Stato nell'ambito delle procedure giudiziarie nazionali.
- 15) Pertanto, la Commissione gradirebbe che la Corte dei Conti spiegasse se la sua richiesta s'inquadra nell'ambito delle sue funzioni giurisdizionali.
- 16) Ai sensi del punto 80 della Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ("la Comunicazione sull'applicazione"), quando fornisce supporto ai giudici nazionali, la Commissione è tenuta a rispettare il suo obbligo al segreto professionale e salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza. La Commissione si impegna pertanto a rimanere neutrale e obiettiva. Dato che l'assistenza della Commissione ai giudici nazionali rientra nel suo dovere di difendere l'interesse pubblico, la Commissione non ha alcuna intenzione di servire l'interesse delle parti della causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Pertanto, la Commissione non sente nessuna delle parti coinvolte nel procedimento nazionale in merito alla sua assistenza al giudice nazionale.
- 17) Il documento presentato dalla Regione Liguria è stato semplicemente trasferito alla Commissione dalla Corte dei conti senza alcuna osservazione e senza ulteriore valutazione delle argomentazioni e delle prove fornite. Il contenuto di tale documento sembra pertanto essere una dichiarazione di una parte coinvolta nella causa pendente dinanzi alla Corte dei conti, di cui la Commissione non può tener conto, conformemente al punto 80 della comunicazione sull'applicazione.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121.

18) Tuttavia, la Commissione osserva che la Regione Liguria ha fornito un importante elemento di prova che è successivo alla richiesta di parere, vale a dire la delibera dell'assemblea generale straordinaria di I.P.S. del 30 dicembre 2020 sullo scioglimento e la liquidazione di I.P.S. Questo elemento di prova, che non era a disposizione della Corte dei conti al momento dell'invio della richiesta, mette in discussione una delle principali constatazioni della Corte secondo cui l'I.P.S avrebbe dovuto proseguire la sua attività sul mercato immobiliare.

19) La Commissione chiede pertanto alla Corte dei conti di condividere con la Commissione la sua valutazione degli elementi di prova e gli argomenti addotti dalla Regione Liguria nelle sue osservazioni. La Commissione chiede alla Corte dei conti di rivedere o confermare la sua richiesta di parere.

Con i migliori saluti,

Daniel CALLEJA CRESPO  
Direttore generale

CC: P STANCANELLI (LS)  
K. SZYCHOWSKA (COMP)

